

STATUTO
ASSOCIAZIONE "LIBERTIAMO"

Articolo 1) Denominazione. E' costituita un'associazione denominata "LIBERTIAMO".

Articolo 2) Sede. L'associazione ha sede in Roma, Via Urbana n. 48 e potrà istituire sedi secondarie con delibera dell'Assemblea dei soci.

Articolo 3) Durata. La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2013 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4) Scopo. L'associazione, che non ha scopo di lucro, si prefigge di concorrere alla costruzione di una piattaforma ideale, politica e di governo ancorata agli ideali e ai principi della libertà civile ed economica. Essa si propone lo scopo di promuovere la diffusione della cultura della libertà in tutte le sue diverse espressioni, attraverso attività di studio, manifestazioni pubbliche e iniziative di promozione culturale, anche di carattere editoriale. Al fine di raggiungere lo scopo potrà compiere tutte le attività interne ed esterne, culturali, economiche e politiche, nell'ambito delle norme vigenti, in tutto il territorio nazionale ed all'estero. In particolare potrà:

- svolgere attività di propaganda delle idee e dei programmi;
- organizzare manifestazioni e iniziative pubbliche, culturali, editoriali e politiche;
- creare centri e gruppi di ricerca storica storico-economica, storico-politica, economica, sociologica, politica e giuridica. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti con scopo analogo od affine.

Articolo 5) Soci. L'iscrizione all'associazione è libera e decorre dalla delibera di ammissione dell'Assemblea dei Soci. Non possono essere soci i minori di età. Le persone giuridiche associate partecipano e sono rappresentate dal legale rappresentante o da un delegato munito di procura scritta. Il soggetto che intende far parte dell'associazione deve sottoscrivere la richiesta di iscrizione secondo l'apposito modulo approvato dall'Assemblea dei soci. L'associato, all'atto dell'iscrizione e, successivamente, ogni anno, è tenuto a versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci. La qualità di socio si perde per recesso, morte o per esclusione assunta con delibera motivata dell'Assemblea dei soci in caso di morosità protratta, per oltre un anno, nel pagamento delle quote sociali o in caso di indegnità a causa di attività pregiudizievole al buon andamento dell'associazione o incompatibile con le finalità della stessa. La delibera di esclusione è assunta dall'Assemblea dei soci previa convocazione dell'interessato. Ad ogni socio è attribuito un identico diritto di voto singolo.

Articolo 6) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni mobili o immobili e contributi che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo;
- c) dai contributi che pervengano all'associazione dai soggetti sostenitori esterni all'associazione;
- d) dai redditi derivanti dai beni dell'associazione

Sia le quote associative che i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Articolo 7) Organi. Sono Organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Scientifico;

- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) il Direttore;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti. Le cariche degli organi dell'Associazione sono elettive e gratuite.

Articolo 8) Assemblea - Competenze. L'Assemblea dei soci:

- a) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo ad essa presentato dal Presidente;
- b) stabilisce gli indirizzi politici dell'attività dell'associazione e ne definisce i criteri operativi;
- c) approva i regolamenti interni proposti dal Presidente;
- d) determina la quota associativa;
- e) delibera, a maggioranza dei 2/3 dei componenti, in ordine all'ammissione o all'esclusione dei soci;
- f) nomina il Comitato Scientifico ed i suoi membri su designazione del Presidente e ne stabilisce la composizione numerica;
- g) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) nomina il Presidente ed il Vicepresidente a maggioranza assoluta dei componenti;
- i) delibera su ogni proposta ad essa sottoposta dal socio o da ogni organo dell'associazione;
- l) delibera le modifiche dello Statuto e del regolamento interno, nonché lo scioglimento dell'associazione e la nomina di uno o più Liquidatori. I regolamenti interni di cui al punto c) del presente articolo sono consegnati o inviati mediante lettera, posta elettronica o fax ai soci entro 10 giorni dalla loro approvazione o dalla loro modifica.

Articolo 9) Assemblea - Convocazione e riunioni. L'Assemblea è convocata dal Presidente entro il 30 di aprile di ogni anno; essa è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta da parte della metà più uno dei soci in regola con la quota associativa. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera, posta elettronica o fax da inviarsi a ciascuno dei soci mediante affissione dell'avviso, sottoscritto e datato dal Presidente, presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Detto avviso dovrà contenere luogo, data e ora dell'incontro, in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. La prima e la seconda convocazione possono essere disposte anche nello stesso giorno. Le Assemblee sono valide, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati in regola col pagamento della quota, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea è considerata regolarmente convocata quando, pur in assenza di regolare convocazione, sono presenti tutti i soci, i membri del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti. Essa è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice-Presidente. L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto che siano in regola con la quota sociale deliberata dall'Assemblea.

Ciascun socio può rappresentare, mediante delega scritta, un solo altro socio. La delega in originale deve essere conservata agli atti sociali. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti, fermi restando i quorum previsti al secondo e terzo comma dell'articolo 21 Codice Civile per i casi ivi previsti e per quanto previsto diversamente dal presente Statuto. Ogni socio ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea ivi

comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi.

Articolo 10) Comitato Scientifico - Composizione e competenze. Il Comitato Scientifico, che resta in carica per due anni, è composto da 5 (cinque) a 25 (venticinque) membri eletti fra personalità del campo accademico, culturale, politico e sociale che condividano le finalità dell'Associazione. Esso è costituito dall'Assemblea su designazione del Presidente dell'Associazione, che ne individua anche il Presidente il quale è responsabile del coordinamento e dell'organizzazione dei suoi lavori. Anche in seguito alla sua costituzione, l'Assemblea può nominare, nei limiti della composizione numerica prevista, ulteriori membri del Comitato Scientifico, che rimangono in carica fino alla scadenza dell'organo. Il Comitato Scientifico elabora ed attua le indicazioni e le proposte da sottoporre all'Assemblea.

Articolo 11) Le riunioni del Comitato scientifico sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno dieci giorni prima, mediante lettera raccomandata, ovvero secondo le modalità dall'organo medesimo stabilite a maggioranza nella prima seduta successiva alla nomina. Il Comitato è convocato, presso la sede sociale o comunque nel territorio italiano, anche quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno due membri in carica. Le sedute sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di assenza dal consigliere più anziano d'età. La riunione del Comitato è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 12) Presidente e Vice-Presidente. Il Presidente, che è nominato dall'Assemblea e dura in carica per tre anni, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, ne dirige l'azione politica ed è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare:

- a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato scientifico;
- b) assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- c) redige annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
- d) tiene aggiornato il libro soci;
- e) indica i membri del Comitato Scientifico;
- f) riceve le dimissioni del socio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questo è sostituito dal Vice-Presidente.

Articolo 13) Direttore. Il Direttore, nominato dal Presidente, dura in carica per tre anni ed è il responsabile dell'organizzazione delle attività e del coordinamento delle iniziative dell'Associazione. Coadiuvato il Presidente nello svolgimento delle funzioni statutarie al fine di garantire il corretto e regolare funzionamento dell'Associazione. Redige i verbali dell'Assemblea dei soci.

Articolo 14) Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è costituito da tre componenti, può essere formato anche da non soci ed esercita le funzioni di controllo contabile e ne riferisce all'Assemblea. Resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 15) Aderenti. Possono assumere la qualità di Aderenti coloro che, versando all'Associazione una quota pari ad 1/2 della quota associativa, intendono promuoverne le iniziative. Gli aderenti possono partecipare all'attività dell'Associazione elaborando

proposte da sottoporre all'Assemblea. Esse si possono organizzare anche in forma autonoma, e con autonoma responsabilità finanziaria e di spesa, al fine di sostenere gli obiettivi dell'Associazione anche mediante l'organizzazione di eventi ed iniziative pubbliche. Gli aderenti non hanno titolarità in ordine all'utilizzo del simbolo e della denominazione dell'Associazione per iniziative di qualunque natura, che non siano state deliberate dagli organi dell'Associazione stessa.

Articolo 16) Gli esercizi dell'associazione decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio, o rendiconto economico e finanziario, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

Articolo 17) Utili e avanzi di gestione. E' fatto divieto all'ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 18) Scioglimento e modifiche. Lo scioglimento dell'associazione può essere proposto dal Presidente o da almeno un quarto dei soci e deve essere approvato, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'ente verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere presentate all'Assemblea, dal Presidente o da almeno un quinto dei soci. Le relative deliberazioni, da assumersi per ogni singola modifica, sono approvate dall'Assemblea secondo i quorum di cui all'articolo 21 comma 2 C.C.

Articolo 19) Rinvio. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni.